



PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Legge 19 Febbraio 2004 n°40

Finalità

Art. 1:

- Al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla fertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti compreso il concepito.

Condizioni

- il ricorso alla procreazione medica assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità (art. 1 c. 2)
- solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
- è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate e documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o infertilità da causa accertata da atto medico (art. 4 c.1)

Soggetti e Divieti

- possono accedere alle tecniche di P.M.A. coppie maggiorenni di sexso diverso, coniugate o di fatto conviventi, in età potenzialmente fertile, con soggetti entrambi viventi (art. 5) con divieto di ricorso a tecniche di P.M.A. di tipo eterologo.

di conseguenza la P.M.A. è preclusa:

- ai single, alle coppie omosessuali e alle *mamme nonne* (non viene precisata l'età fertile), così come è vietata la fecondazione post-mortem (del padre).

Condizioni di Esercizio del Diritto

Come si attua:

- con gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari ... (art.4.2)

Consenso Informato (Art. 6):

- prima dell'applicazione di tecniche di P.M.A. il medico informa in maniera dettagliata i soggetti interessati sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione, sulle probabilità di successo, sui rischi che ne derivano, sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
- Inoltre va prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983 n°184.

Come e Dove

Art 7:

- Devono essere seguite le linee guida, adottate dal Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornate ogni tre anni

Art 10:

- Le tecniche di P.M.A. devono essere realizzate solo in strutture pubbliche e private autorizzate dalla Regione e iscritte nel Registro Nazionale P.M.A. di cui all'art.11

Tutela del Nascituro

Art. 8

- I nati hanno a tutti gli effetti lo status di figli legittimi o riconosciuti della coppia che è ricorsa a tecniche di P.M.A.

Art. 9

- Divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o convivente consenziente
- Divieto di anonimato per la madre
- Divieto di riconoscimento della paternità in ipotesi di concepimento eterologo in violazione dell'art. 4 comma 3 e assenza di qualsivoglia relazione giuridica parentale con il nato

Problematiche

La **Corte Costituzionale** con sentenza n°151/2009 ha dichiarato illegittimi in parte commi 2 e 3 dell'art. 14.

Il comma 2, che recitava: “... non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario *ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*”, è stato dichiarato incostituzionale relativamente alla parole:

«ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»

Il comma 3, che recitava: “Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.”, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, *da realizzare non appena possibile*, debba essere effettuato **senza pregiudizio per la salute della donna.**

Per approfondimenti è consultabile il sito dell'Istituto Superiore di Sanità al seguente indirizzo:

www.iss.it/rpma

